



OGGETTO: Acconti d'imposta 2018.

Entro il prossimo **Giovedì 30 novembre 2018** andrà versata la seconda rata d'acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l'anno 2018 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi, della cedolare secca sulle locazioni e di IVIE/IVAFE).

Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi REDDITI 2018 e dai soggetti IRES tenuti al modello REDDITI 2018 per i quali tale mese è l'undicesimo dell'esercizio sociale.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

- per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
- per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

IRPEF

L'acconto è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, per il restante 60%, entro il 30 novembre.

IRES

L'acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, entro il 30 novembre, se l'acconto complessivo non supera 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, per il restante 60%, entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

IRAP

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, D.Lgs. 446/1997, l'acconto è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

A differenza della prima rata d'acconto, la seconda rata d'acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione).

Il versamento della seconda rata d'acconto può essere :

- **compensato verticalmente**, con utilizzo di crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- **compensato orizzontalmente**, con utilizzo di crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti¹.

Gli acconti possono essere calcolati con due **metodi alternativi**: il metodo "storico" e quello "previsionale".

¹ Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.





IL METODO STORICO

Prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati *sulla base delle imposte dovute* per il periodo d'imposta precedente.

Quest'anno le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sono pari al 100% sia per l'IRPEF che per l'IRES (e quindi anche per l'IRAP). Avendo già versato in sede di pagamento del Saldo-I Acconto il 40% dell'Acconto 2018, ora a Novembre occorre procedere al pagamento del restante 60%.

Il Acconto 2018 con applicazione del metodo storico :

Persone fisiche	IRPEF	<i>60% del rigo RN34 REDDITI PF 2018</i>
	IRAP (se dovuta)	<i>60% del rigo IR21 IRAP 2018</i>
Società di persone e equiparati	IRAP	<i>60% del rigo IR21 IRAP 2018</i>
Soggetti IRES	IRES	<i>60% del rigo RN17 REDDITI SC 2018</i>
	IRAP	<i>60% del rigo IR21 IRAP 2018</i>

IL METODO PREVISIONALE

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto *sulla base dell'imposta che si prevede* di determinare per l'anno di competenza.

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2018, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Tale opzione renderebbe in sostanza obbligatorio un calcolo ad oggi delle imposte dovute su un reddito che è ancora in formazione e può apparire in prima battuta complesso da utilizzare nell'applicazione pratica.

E' applicabile comunque, considerando che qualora il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante **ravvedimento operoso**, versando l'ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.

Attenzione, però che il ravvedimento non è ammesso per i contributi INPS.

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

- ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).





REGIME MINIMI/FORFETTARIO

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfettario, l'imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

- **acconto non dovuto**, qualora l'imposta dovuta e desunta dal rigo "Differenza" del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
- **acconto in unica soluzione**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
- **acconto in due rate**, qualora l'imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro da versare al 40% dell'imposta dovuta, con prima rata del 16 giugno/6 luglio e seconda rata del 30 novembre al 60%.

Chi accede a tali regimi nel primo anno d'imposta 2018 non è tenuto al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva: il soggetto verserà l'eventuale saldo dell'IRPEF per l'anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfettario.

RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA

Anche quest'anno, in alcuni casi, sarà **necessario** procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico:

- **IRPEF/IRES noleggio occasionale imbarcazioni** - L'acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell'applicazione per l'anno precedente dell'imposta sostitutiva agevolata.
- **IRPEF/benzinai** - La deduzione forfettaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
- **Abolizione delle ritenute su alcune obbligazioni** - Dal 1997 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni percepiti da società di persone o di capitali non si applica più la ritenuta; per gli imprenditori individuali è invece applicata un'imposta sostitutiva a titolo di acconto. Per la determinazione degli acconti IRPEF dei soci delle società di persone e degli acconti IRES delle società di capitali ed enti commerciali, non si tiene conto del 70% dell'ammontare delle suddette ritenute, scomutate per il periodo d'imposta precedente.
- **Super e iper ammortamento** - In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2018, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull'iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. Nella sostanza, occorre rideterminare le imposte senza considerare le agevolazioni in commento.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti :

Tributo	Codice Tributo	Anno di riferimento	Note
IRPEF	4034	2018	Seconda rata o pagamento in unica soluzione
IRES	2002	2018	Seconda rata o pagamento in unica soluzione
IRAP	3813	2018	Seconda rata o pagamento in unica soluzione






PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un'operazione piuttosto complicata.


Per procedere al calcolo degli importi dovuti necessitiamo della Vostra collaborazione per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l'eventuale ricalcolo degli acconti.

I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale, potranno anche fornirci le dovute istruzioni compilando e recapitandoci l'allegato modello, che potrà essere stampato, compilato e inviato :

- Tramite mail, all'indirizzo areacontabile@sddservizi.it (oggetto : Ricalcolo II Acconto 2018)



- Tramite la funzione di *Upload Documenti* disponibile nell'area riservata del sito



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.





OGGETTO: Calcolo riduzione acconti 2018.

Con la presente Vi chiediamo di ricalcolare gli acconti delle imposte e di eventuali contributi di nostra competenza da versare a titolo di acconto nell'anno 2018 sulla base delle seguenti indicazioni:

- IRPEF (ed eventualmente INPS)
imponibile netto per il periodo d'imposta 2018 da noi previsto in euro _____,00
• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00
- IRES
imponibile netto per il periodo d'imposta 2018 da noi previsto in euro _____,00
• *eventualmente* con ritenute d'acconto subite per euro _____,00
- IRAP
imponibile netto per il periodo d'imposta 2018 da noi previsto in euro _____,00

Vi solleviamo fin d'ora da ogni responsabilità qualora la nostra previsione risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello REDDITI 2019 (redditi di competenza 2018).
Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma _____

